



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: ADDENDUM AL DOCUMENTO "I REGOLAMENTI ADOTTATI DAGLI ATENEI ITALIANI PER LE SELEZIONI E PER LE VALUTAZIONI FUNZIONALI ALL'IMMISSIONE NEI RUOLI DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA, EX ARTT. 18 e 24, CO. 6, legge 30 DICEMBRE 2010, n. 240: L'ANALISI"

Adunanza 13 febbraio 2019

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Nel documento di analisi dei regolamenti adottati dagli Atenei italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all'immissione nei ruoli dei Professori di prima e di seconda fascia, approvato nell'Adunanza dell'8 novembre 2017, questo Consesso ha evidenziato l'estrema varietà dei regolamenti che definiscono le procedure di immissione in ruolo dei professori ex art.24 c.6 l. n.240/2010, tra l'altro esprimendo preoccupazione per la differenziazione tra Atenei in merito ai requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di chiamata, che talvolta includono e talvolta escludono coloro che sono in possesso di Abilitazione Scientifica in un settore concorsuale diverso da quello della procedura (ma ricompreso nello stesso macrosettore) o limitano in altro modo la platea dei possibili partecipanti.

La materia è stata anche oggetto di pronunce da parte della giustizia amministrativa, due delle più recenti riguardanti per l'appunto le modalità da adottare per l'accesso alle procedure.

Nel dettaglio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7155/2018 del 19/12/2018, richiamando il principio del *favor* della massima partecipazione, ha stabilito che le procedure ex art.24 c.6, l. n.240/2010 devono essere "valutative di tipo comparativo" e aperte "a tutti i ricercatori di ruolo in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale" appartenenti all'università e non possono quindi essere ristrette ai soli abilitati del Dipartimento che le attiva.

Sullo stesso tema la sentenza del TAR Abruzzo n. 351 del 29/8/2018 ha affermato il principio secondo il quale devono essere ammessi alla procedura tutti gli abilitati in tutti i settori concorsuali ricompresi nello stesso macrosettore concorsuale comprendente il settore concorsuale della procedura stessa. In altri termini, si devono considerare anche per le procedure ex art.24 c.6 gli stessi criteri definiti per le procedure ex art.18 l. n.240/2010.

Il CUN sollecita pertanto gli Atenei a conformare i propri regolamenti ai principi giurisprudenziali sopra richiamati anche al fine di evitare possibili contenziosi che potrebbero scaturire dal mancato rispetto degli stessi.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)

Addendum adunanza 18 aprile 2019

In questi anni, il CUN ha dedicato alcuni documenti di analisi e proposte alla separazione delle procedure di selezione da quelle di progressione di carriera [ad esempio “Ripensare l’assetto della docenza universitaria: II. Reclutamento e progressione di carriera” dell’8 ottobre 2014, “Per la «manutenzione» della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” del 19 aprile 2016 e “Analisi dei Regolamenti relativi al tema della selezione e/o valutazione dei Professori di I e II fascia, ex art. 18 e 24, comma 6 della Legge 240/2010, emanati dagli Atenei italiani” dell’8 novembre 2017]. La stessa legge 240/2010, attraverso gli art. 18 e 24 comma 6 prevede differenti procedure per la selezione e/o valutazione dei Professori di I e II fascia. La procedura ex art. 24, comma 6, dedicata alle progressioni di carriera, è stata prevista come istituto temporaneo che doveva concludersi nel 2017, ma è stata invece prorogata fino al 2019. Nell’ultima legge di bilancio [LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 art.1, comma 401b] è prevista, con un impegno finanziario limitato a 10 milioni di euro e per non più del 50% dei posti, la possibilità, dal 2020 ed entro il 31/12/2021, che gli Atenei bandiscano posizioni di professori di seconda fascia riservati ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

Il CUN rileva che questo provvedimento va incontro, seppure in misura limitata, a quanto precedentemente proposto da questo consesso e alle richieste del sistema universitario.

Va infatti nella direzione di sanare il vulnus che si è creato a causa della mancata seconda tranche di piano straordinario e risolve, almeno in parte, la paradossale asimmetria tra RTDb abilitati per i quali è prevista la tenure track e gli RTI abilitati.

Il provvedimento è anche positivo, poi, per le finanze degli Atenei in quanto, a normativa attuale, il reclutamento degli interni ha costi inferiori rispetto a quello degli esterni, si ottiene una riduzione della spesa aggiuntiva per l’attività didattica e aumenta la stabilità degli organici degli Atenei.

Per le ragioni sopra esposte, il CUN auspica nuovamente che venga definitivamente sancita la separazione delle procedure di selezione da quelle di progressione di carriera attraverso l’eliminazione del vincolo temporale imposto all’utilizzo dell’art. 24, comma 6 e il ricorso all’art. 18 per la chiamata di docenti esterni all’ateneo (come previsto dal comma 4, che attualmente ne vincola una quota di almeno il 20%).

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)